

322 24 APR. 2008 *lu*

Oggetto: Art. 10 della Legge n. 88 del 16 marzo 2001. Direttiva esplicativa. Integrazione della DGR n. 1161/2001 e successive modifiche e integrazioni.

la Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo;

VISTO lo Statuto regionale

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e sue modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 06 Settembre 2002 n. 1 concernente: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e sue modificazioni;

VISTI gli artt. 30, 36 e 42 del Codice delle navigazione;

VISTA la legge regionale n. 14 del 06.08.1999 concernente, tra l'altro, al comma 2 lettera b dell'art. 77 le funzioni delegate ai Comuni in materia di demanio marittimo;


VISTO l'art. 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, che prevede l'istituto del "rinnovo automatico" per le concessioni a finalità turistico ricreative rilasciate per la durata di sei anni;

VISTO l'art. 47 della legge regionale n. 13/07 che recepisce in ambito regionale l'istituto "rinnovo automatico delle concessioni" demaniali marittime;

CONSIDERATO che, in osservanza delle disposizioni di cui sopra, i Comuni delegati alle funzioni concernenti i provvedimenti di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, sono tenuti al rinnovo automatico delle concessioni, salvo i casi espressamente previsti dalla legge;

PRESO ATTO, che con D.G.R. n. 1161 del 30 luglio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state approvate le linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai Comuni in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione a fini turistici- ricreativi;

RILEVATO che più amministrazioni locali hanno proposto quesiti in ordine alla operatività del principio del "rinnovo automatico delle concessioni" così come disposto dalla legge statale e



322 24 APR. 2008 *ls*

regionale, in considerazione del fatto che molte concessioni sono scadute in data 31 dicembre 2007;

RITENUTO al fine di garantire l'uniformità dell'azione amministrativa nell'esercizio delle funzioni delegate in materia, fornire precise direttive in merito;

RITENUTO altresì necessario, ad integrazione di quanto previsto nella citata D.G.R. n. 1161/01, fissare i termini identici per tutti i Comuni del Lazio, entro cui gli stessi debbono provvedere alla formalizzazione del rinnovo delle concessioni scadute, ovvero procedere alla revoca nei casi previsti;

CONSIDERATO che tali termini vanno precisati come segue:

1. I Comuni delegati all'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio di provvedimenti concessori in materia di demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, sono tenuti ad attivare le procedure istruttorie di rinnovo delle concessioni entro 180 gg. antecedenti la scadenza del termine del titolo concessorio, mediante comunicazione al concessionario, con la quale viene indicata la data di scadenza e la documentazione prevista dalla DGR 1161/01 al capo IV, paragrafo 2 lettera 2.a necessaria per potere procedere al rinnovo;
2. Il concessionario, entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione deve produrre la documentazione richiesta. Decorso infruttuosamente detto termine, la richiesta di rinnovo si intende tacitamente rinunciata;
3. Il Comune, espletata l'istruttoria, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, provvede:
 - al rilascio del titolo concessorio rinnovato, senza soluzione di continuità;
 - ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, alla revoca motivata;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta alla concertazione con le parti sociali;

All'unanimità, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente accolte

DELIBERA

Di approvare la seguente direttiva in ordine alle procedure previste dalla DGR n. 1161/01 e successive modificazioni, come integrata dalla presente:



322 24 APR. 2008 *ly*

1. I Comuni delegati all'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio di provvedimenti concessori in materia di demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, sono tenuti ad attivare le procedure istruttorie di rinnovo delle concessioni entro 180 gg. antecedenti la scadenza del termine del titolo concessorio, mediante comunicazione al concessionario, con la quale viene indicata la data di scadenza e la documentazione prevista dalla DGR 1161/01 al capo IV, paragrafo 2 lettera 2.a necessaria per potere procedere al rinnovo;
2. Il concessionario, entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione deve produrre la documentazione richiesta. Decorso infruttuosamente detto termine, il rinnovo si intende tacitamente rinunciato;
3. Il Comune, espletata l'istruttoria, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, provvede:
 - al rilascio del titolo concessorio rinnovato, senza soluzione di continuità;
 - ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, alla revoca motivata;
4. Nelle more della definizione dei procedimenti di rinnovo, ovvero di revoca, delle concessioni scadute, l'Ente delegato provvederà a rilasciare al concessionario idonea attestazione relativa all'istruttoria procedimentale pendente senza pregiudizio alcuno per l'attività oggetto di concessione;
5. In sede di prima applicazione, relativamente alle concessioni scadute, che alla data di pubblicazione della presente delibera, non hanno ancora concluso la procedura di rinnovo ovvero di revoca, i comuni provvedono ad inviare la comunicazione di cui al punto 1, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, fermo restando quanto indicato nei punti 2 - 3 -4;
6. Copia dei provvedimenti di rinnovo ovvero di diniego sarà inviata alla Regione Lazio - Direzione Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo.

II. PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

